



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 06/07/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2002, n. 773

Assunzione dalla Banca Europea per gli investimenti di una prima quota di euro 150.000.000,00 del prestito dell'importo massimo di 300.000.000,00 euro, di durata non superiore a 25 anni, destinato alla copertura della quota di cofinanziamento regionale del POR Puglia 2000-2002. Approvazione schema contratto.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Raffaele Fitto, e l'Assessore alla Programmazione, Bilancio, Economato, Ragioneria, Finanze, Controlli Interni e di Gestione, dott. Rocco Palese, sulla base delle istruttorie espletate dall'Area delle Politiche Comunitarie e dal Settore Bilancio e Ragioneria, confermate dai Dirigenti dei medesimi, riferiscono quanto segue

PREMESSO che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1255 del 10/10/2000, in attuazione dell'art. 2 della L.R. 25/09/2000, n. 13, ha approvato il Programma Operativo Regionale, P.O.R. Puglia 2000-2006, cofinanziato dai fondi strutturali dell'Unione Europea;

VISTA la Decisione n. C(2000) 2349 dell'8/08/2000, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma operativo per gli interventi infrastrutturali comunitari nella Regione Puglia (POR Puglia) per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006;

CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio Europeo, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, la Regione Puglia è tenuta a supportare con risorse proprie l'azione congiunta della Comunità Europea e dello Stato Italiano per la realizzazione del suindicato Programma Operativo;

CONSIDERATO che gli interventi strutturali previsti nel P.O.R. Puglia 2000-2006 comportano un fabbisogno di risorse pubbliche complessivo di 4.692.078.000,00 euro, di cui 2.639.488.000,00 euro a carico dei Fondi strutturali, 2.052.590.000,00 euro di cofinanziamento nazionale, di cui 615.777.000,00 euro a titolo di partecipazione finanziaria regionale;

CONSIDERATO che l'impegno finanziario di 615.777.000,00 euro a carico della Regione previsto dalla summenzionata Decisione della Commissione n. C(2000)2349 dell'8/08/2000, è tale che non può farsi fronte con le sole risorse proprie disponibili annualmente nel bilancio regionale e che, pertanto, per assicurare la totale copertura della quota di cofinanziamento di che trattasi, l'Amministrazione è obbligata a fare ricorso al mercato dei capitali ;

CONSIDERATO che, a norma dell'art.71 della L.R. n.28 del 16 novembre 2001, il ricorso al mercato finanziario è autorizzato con la legge di approvazione dal bilancio annuale di previsione o con leggi di variazione al medesimo;

VISTA la Legge Regionale n.7 del 21 maggio 2002 di approvazione del "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004" ed, in particolare, l'art. 14 con il quale la Giunta Regionale è stata autorizzata ad assumere un prestito dalla Banca Europea per gli investimenti, per un importo massimo di euro 300.000.000,00 in più soluzioni, per far fronte alla copertura della quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell'ambito del P.O.R. Puglia 2000-2006 ;

CONSIDERATO che, a norma del citato Regolamento CEE n.1260/99, la realizzazione del Programmi operativi può avvenire coordinando l'intervento dei fondi strutturali con quello degli altri strumenti finanziari esistenti e con il ricorso a prestiti a lungo termine della Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.) ;

RILEVATO che, l'art. 2, comma 2° della richiamata Decisione della Commissione n. C(2000) 2349 ha sancito, anche per il POR Puglia 2000-2006, la possibilità di coprire il fabbisogno finanziario nazionale e regionale, occorrente per la realizzazione del succitato programma, facendo ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca Europea per gli investimenti o da altri strumenti di Credito;

CONSIDERATO che, in forza della predetta normativa, è stata verificata l'opportunità e la convenienza finanziaria di attivare una operazione di finanziamento con la Banca Europea per gli Investimenti, che prevedesse il sostegno, non già al singolo progetto come da prassi della succitata Istituzione finanziaria, ma al Programma Operativo Regionale nel suo complesso, sotto forma di una apertura di credito dell'importo massimo di euro 300.000.000,00 in più soluzioni, a mezzo di più atti di erogazione e quietanze;

VISTA la nota della Banca Europea per gli Investimenti del 18 aprile 2002, con la quale è stata comunicata l'approvazione dell'operazione da parte del Comitato di Direzione, che sarà portata all'esame del Consiglio di Amministrazione del giorno 30 aprile 2002, ed è stata altresì richiesta una lettera di conferma dell'interesse della Regione Puglia;

VISTA la nota del Presidente della Giunta Regionale, n. 01/008026 del 26/04/2002, con la quale è stato confermato l'interesse della Regione Puglia ad avviare un rapporto di collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti diretto alla definizione di un finanziamento per il cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2000-2006 alle migliori condizioni;

VISTA la nota del 2 maggio 2002 della Banca Europea per gli Investimenti, con la quale è stata comunicata l'approvazione del finanziamento in argomento nella seduta del 30/04/2002, utilizzabile dalla Regione Puglia per il finanziamento degli interventi compresi nel Programma Operativo Regionale per gli anni 2000-2006, avente le seguenti principali caratteristiche:

Beneficiario: Regione Puglia - Importo del prestito: fino a Euro 300 milioni - Stipulazione: in una o più tranches da concordarsi tra la Banca ed il mutuatario - Erogazione: in una o più tranches da concordarsi fra la Banca e la Regione che potranno essere erogate durante un periodo di tre anni - Durata: fino a 25 anni, con 5 anni di preammortamento - Tasso d'interesse: Tasso d'interesse fisso, variabile, rivedibile o convertibile, in vigore alla data della stipulazione del contratto o delle erogazioni - Garanzie: Delegazione di pagamento nel caso di prestito diretto e/o garanzia/intermediazione di una o più banche accettabili alla BEI - Valuta: Euro - Impegni particolari: Standard amministrativi e ratio operativi da negoziare tra la Banca e la Regione;

PRESO ATTO delle caratteristiche di tale operazione, che prevede la concessione di un'apertura di credito fino a circa 300.000.000,00 milioni di euro, da attivare con successive richieste, cui faranno

seguito gli atti di erogazione e quietanza delle somme richieste, da stipulare in forma di atto pubblico per ufficiale rogante, che costituiranno i contratti di prestito veri e propri tra la Banca e la Regione;

PRESO ATTO, altresì, che le singole operazioni di credito, esenti da commissioni bancarie, saranno regolate da un tasso di interesse determinato in base all'andamento del mercato alla data della stipula dei singoli contratti di prestito e che potrà essere, a richiesta della Regione, fisso, variabile, rivedibile o convertibile, e calcolato con le modalità indicate nell'art. 3 dell'allegato schema di contratto;

RITENUTO che le modalità e le condizioni di prestito proposte dalla Banca Europea per gli Investimenti siano per l'Amministrazione regionale finanziariamente più convenienti di quelle ottenibili direttamente sul mercato dei capitali, essendo il costo del servizio di tale operazione legato ai soli oneri dovuti per gli interessi da corrispondersi esclusivamente sulle somme richieste e di volta in volta contrattualizzate;

RITENUTO di poter procedere all'assunzione dalla Banca Europea per gli Investimenti di una prima quota di euro 150.000.000,00 del prestito dell'importo massimo di 300.000.000,00 di euro, di durata non superiore a 25 anni, destinato esclusivamente alla copertura della quota di cofinanziamento regionale del P.O.R. Puglia 2000-2006 ed all'approvazione dell'unito schema di contratto e dei relativi allegati;

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001

PARTE SPESA - U.P.B. (Unità Previsionale di Base) 03.02 - Ragioneria.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente deliberazione, si provvederà mediante iscrizione nel bilancio regionale delle somme occorrenti in appositi capitoli di spesa, distintamente per quote capitali e per quote interessi. All'impegno, liquidazione e pagamento delle rate di ammortamento derivanti dagli atti di erogazione e quietanza, si provvederà con atti del Dirigente del Settore Ragioneria.

Si dà atto che il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, lett. K, della L.R. n. 7/97;

Il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore alla Programmazione, Bilancio, Economato, Ragioneria, Finanze, Controlli Interni e Gestione, dott. Rocco Palese relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta Regionale, l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA REGIONALE

Udite le relazioni del Presidente della Regione Puglia, dr. Raffaele Fitto, e dell'Assessore alla Programmazione, Bilancio, Economato, Ragioneria, Finanze, Controlli Interni e di Gestione, dr. Rocco Palese;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori, dai dirigenti degli uffici e dai dirigenti dell'Area delle Politiche Comunitarie e dal Settore Ragioneria;

VISTO l'art. 71 della L.R. n. 28/2001

VISTO l'art. 14 della L.R. n. 7/2002;

VISTO lo schema di contratto relativo all'apertura di credito in questione ed i relativi allegati, acclusi alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1) ;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dalla Ragioneria Regionale ai sensi dell'art. 79, comma 5% della L.R. n. 28/2001;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esplicitato nelle premesse ;
2. di approvare l'assunzione dalla Banca Europea per gli Investimenti di una prima quota di euro 150.000.000,00 del prestito dell'importo massimo di euro 300.000.000,00 e di durata non superiore a 25 anni, per la copertura della quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell'ambito del Programma Operativo Regionale - POR Puglia 2000-2006;
3. di dare atto che le risorse provenienti dall'accensione del predetto prestito saranno versate dalla Banca alla Regione, su richiesta scritta di quest'ultima, in più soluzioni, a mezzo di più atti di erogazione e quietanza che costituiranno i contratti di prestito veri e propri tra la Banca e la Regione;
4. di dare atto, inoltre, che alla copertura degli oneri derivanti dagli atti di erogazione e quietanza di volta in volta previsti per quote interessi e quote capitali, si provvederà mediante iscrizione nel bilancio regionale delle somme occorrenti in appositi capitali di spesa;
5. di dare atto, altresì, che gli adempimenti previsti dagli articoli 6-8 e dall'articolo 7 dell'allegato schema di contratto saranno posti in essere, rispettivamente, dall'Area delle Politiche Comunitarie e dal Settore Bilancio e Ragioneria;
6. di approvare lo schema di contratto e allegati relativi all'apertura di credito, di cui al precedente punto sub. 2), acclusi alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
7. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, dr. Raffaele Fitto, a sottoscrivere il contratto di apertura di credito di cui trattasi;
8. di dare notizia del presente provvedimento mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 71, comma 6, della legge regionale n. 28/2001.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Allegato n. 1

REGIONE PUGLIA

repertorio n.

Trattamento tributario per imposta di bollo e registro in esenzione ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1961, n. 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601

CONTRATTO DI PRESTITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue (2002) il giorno del mese di....., in Bari, innanzi a me dott. nato a il, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, nella sua qualità di Ufficiale Rogante negli atti della Regione Puglia ai sensi della legge regionalen., senza assistenza dei testimoni al cui intervento gli infrascritti comparenti, di comune accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente rinunziano,

SONO PERSONALMENTE CONVENUTI:

la Banca europea per gli investimenti, con sede in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 100 Boulevard Konrad Adenauer, domiciliata in Italia a Roma, via Sardegna, 38, codice fiscale n. 80231030588 (di seguito denominata "BANCA"), rappresentata da nato a, il, nella sua qualità di, e da, nato a..... il..... nella sua qualità di....., entrambi domiciliati per la carica presso la sede della Banca, autorizzati alla stipula del presente Contratto con procura....., n., che in estratto autentico, dispensato dalle Parti dal darne loro lettura, si allega al presente Contratto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante, da una prima parte,

la Regione Puglia, ente pubblico territoriale, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33, partita IVA n. 80017210727 (di seguito denominata "REGIONE"), rappresentata dal dott., nato a, il, nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, autorizzato alla stipula del presente Contratto con deliberazione della Giunta regionale del, che in estratto autentico, dispensato dalle Parti dal darne loro lettura, si allega al n. presente Contratto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante, da una seconda parte,

detti signori comparenti della cui identità personale, capacità, veste giuridica e rappresentativa io ufficiale rogante sono certo, rinunciano d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni,

PREMESSO:

1. che, con decisione n. C (2000) 1250 del 1 agosto 2000, la Commissione europea ha approvato il quadro comunitario di sostegno relativo alle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 (di seguito denominato "QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO");

2. che, nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno, la Commissione europea, con decisione n. C (2000) 2349 dell'8 agosto 2000 (di seguito denominata "DECISIONE") ha approvato il programma operativo per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Puglia interessata dall'obiettivo 1 in Italia per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 (di seguito denominato "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE");

3. che gli interventi strutturali comunitari nella Regione per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre

2006 di cui al Programma Operativo Regionale comportano un fabbisogno finanziario complessivo di euro 6.671.162.000,00 (seimiliardiseicentosezzantunomilionicentosessantaduemila);

4. che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, la copertura di tale fabbisogno è prevista mediante un impegno finanziario congiunto della Comunità europea e dello Stato membro, per il tramite delle sue autorità regionali, locali e delle altre autorità competenti;

5. che la Decisione stabilisce che il contributo totale dei Fondi strutturali concesso a titolo del Programma Operativo Regionale ammonta ad euro 2.639.488.000,00 (duemiliardiseicentotrentanovemilioniottocentottantottomila);

6. che la Decisione stabilisce che gli interventi strutturali comunitari nella Regione per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 di cui al Programma Operativo Regionale comportano un impegno finanziario nazionale pari a circa euro 2.052.590.000,00 (duemiliardicinquantaduemilionicinquecentonovantamila) per il settore pubblico e a circa euro 1.979.084.000,00 (unmiliardonovecentosezzantanovemilioniottantaquattromila) per il settore privato;

7. che, ai sensi dell'art. 2 della Decisione, l'impegno finanziario nazionale a fronte degli interventi strutturali comunitari nella Regione per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 di cui al Programma Operativo Regionale può essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca;

8. che gli interventi strutturali comunitari nella Regione per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 di cui al Programma Operativo Regionale comportano un impegno finanziario complessivo da parte della Regione di euro 615.777.000,00 (/);

9. che la Regione si è dunque rivolta alla Banca e quest'ultima si è dichiarata disposta a prendere in esame la concessione alla Regione di un prestito per un importo massimo di euro 300.000.000,00 (trecentomilioni), in più soluzioni, a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie dalla Banca ai fini del suo intervento;

10. che gli interventi strutturali comunitari nella Regione per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 di cui al Programma Operativo Regionale, quali approvati mediante deliberazione della Giunta Regionale n. 1255 del 10/10/2000, in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 25/09/2000, n. 13 pubblicati in allegato alla medesima deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 16 novembre 2000 n. 138 suppl., la cui descrizione tecnica figura nell'Allegato C al presente Contratto (di seguito denominata "ALLEGATO TECNICO"), sono ammissibili in parte ad un finanziamento a valere sui fondi della Banca (di seguito tali interventi congiuntamente denominati "PROGRAMMA");

11. che, ai sensi dell'articolo 71, primo comma, della legge regionale 16 novembre 2001 n. 28, recante riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli, la Regione è autorizzata, mediante legge regionale 21 maggio 2002, n. 7, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004", a contrarre un mutuo fino ad un importo massimo complessivo di euro 300.000.000,00 (trecentomilioni) per spese di investimento a carico del bilancio regionale, in conformità a quanto previsto alla legge 16 maggio 1970 n. 281 e successive modificazioni, alla cui contrazione provvede la Giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità;

12. che la Regione, con deliberazione della Giunta Regionale, n., ha approvato l'assunzione dalla Banca di una prima quota di tale prestito venticinquennale per un importo di euro 150.000.000,00 (centocinquantamiloni), destinato al finanziamento del Programma;
13. che, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto ed ai conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza (quali definiti al successivo articolo 1 paragrafo 02 lettera D), la Regione ha offerto di impegnarsi ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento di ciascun Prestito (quale definito al successivo articolo 1 paragrafo 02 lettera A), le somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza (quali definiti al successivo articolo 1 paragrafo 02 lettera D), istituendo sulle somme stesse speciale vincolo irrevocabile a favore della Banca, in conformità a quanto più precisamente previsto all'articolo 7 paragrafo 01 del presente Contratto;
14. che, pertanto, la Regione ha offerto di impegnarsi a dar incarico ai propri istituti tesoreri pro-tempore di provvedere al versamento a favore della Banca anche in pendenza dell'emissione dei relativi mandati di pagamento delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza (quali definiti al successivo articolo 1 paragrafo 02 lettera D), per tutta la durata di ciascun Prestito (quale definito al successivo articolo 1 paragrafo 02 lettera A), in conformità a quanto più precisamente previsto all'articolo 7 paragrafo 01 del presente Contratto;
15. che la Regione ha adempiuto a tutte le comunicazioni e ha ottenuto tutte le autorizzazioni, interne ed esterne, sia di carattere giuridico che contabile, necessarie al fine dell'assunzione degli obblighi di cui al presente Contratto;
16. che la Regione ha legittimamente e compiutamente deliberato di sottoscrivere il presente Contratto ed i conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza (quali definiti al successivo articolo 1 paragrafo 02 lettera D), previsti dal presente Contratto;
17. che la Regione dichiara che tutte le norme di diritto civile ed amministrativo applicabili al presente Contratto ed ai conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza (quali definiti al successivo articolo 1 paragrafo 02 lettera D), sono state rispettate, e che, in particolare, sono legittime e conformi alla normativa applicabile alla Regione e quindi valide e vincolanti le clausole di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente Contratto;
18. che, in considerazione di quanto sopra, la Banca, constatata la rispondenza dell'operazione di prestito alle proprie finalità e tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale che regola l'attività delle regioni in Italia al momento della stipulazione del presente Contratto, ed in particolare l'ordinamento finanziario e contabile della Regione, ha deciso di concedere alla Regione con il presente Contratto una prima quota di tale prestito per un importo di euro 150.000.000,00 (centocinquantamiloni), da destinare esclusivamente al finanziamento del Programma,

ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le costituite Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI RELATIVE

AL VERSAMENTO

1.01 Importo del credito

La Banca concede a favore della Regione, che accetta, un credito d'importo massimo di euro 150.000.000,00 (centocinquantamiloni) (di seguito denominato "CREDITO"), destinato esclusivamente al finanziamento del Programma.

1.02 Modalità di versamento

A. Salvo quanto previsto alla successiva lettera D del presente articolo 1 paragrafo 02, la Banca verserà alla Regione l'importo del Credito entro il(1), salvo diverso accordo scritto tra la Banca e la Regione, in non più di 7 (sette) soluzioni, su richiesta scritta della Regione stessa alla Banca sostanzialmente nei termini ed alle condizioni di cui all'Allegato D al presente Contratto (di seguito denominata "RICHIESTA DI VERSAMENTO").

(1) 36mesi dalla stipulazione del presente contratto.

Nessuna Richiesta di Versamento potrà essere inviata dalla Regione alla Banca precedentemente a che quest'ultima abbia ricevuto una copia conforme del presente Contratto in forma esecutiva.

La quota del Credito oggetto di versamento in conformità a quanto previsto alle successive lettere B, C e D del presente articolo 1 paragrafo 02 costituirà il prestito della Banca alla Regione (di seguito denominato "PRESTITO").

B. Ciascuna Richiesta di Versamento preciserà quanto segue

(a) l'ammontare in euro del versamento richiesto, ammontare che non potrà essere inferiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni) ovvero ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni), nel caso in cui siano richieste due Date di Erogazione ai sensi della successiva lettera (b);

(b) la data ovvero le date di versamento, nel numero massimo di due per ciascuna Richiesta di Versamento, scelte dalla Regione, restando peraltro inteso che la data di versamento ovvero la prima data di versamento dovrà corrispondere ad un Giorno Lavorativo (quale di seguito definito) a Lussemburgo non antecedente un periodo di almeno trenta giorni calcolato a partire dalla data di ricezione da parte della Banca della Richiesta di Versamento e che tali date di versamento dovranno essere concordate preliminarmente con la Banca.

Ai fini del presente Contratto si intende per "GIORNO LAVORATIVO" ogni giorno diverso dal sabato e dalla domenica in cui le banche sono normalmente aperte nella piazza di riferimento;

(c) la dichiarazione della Regione che, in relazione allo stato di realizzazione del Programma, sono state stanziati, impegnati e/o effettuate spese tali da consentire il conseguente versamento da parte della Banca;

(d) il regime di calcolo degli interessi da applicare al versamento richiesto tra quelli stabiliti al successivo articolo 3 paragrafo 01, restando inteso che, qualora la sua scelta ricada su più di uno di tali regimi, la Regione preciserà gli ammontari in euro del versamento da sottoporre rispettivamente al regime di cui alla lettera A (di seguito denominato "REGIME DEL TASSO FISSO") ovvero di cui alla lettera B (di seguito denominato "REGIME DEL TASSO VARIABILE") dello stesso articolo 3 paragrafo 01;

(e) la durata complessiva del Prestito, specificando la prima e l'ultima data di ammortamento richieste, fissate in conformità a quanto previsto al successivo articolo 4 paragrafo 01, nonché il periodo di preammortamento ed il periodo di ammortamento richiesti, fissati in conformità a quanto previsto al successivo articolo 4 paragrafo 01;

(f) la dichiarazione della Regione che non sia intervenuta alcuna modifica della documentazione ricevuta dalla Banca in un momento anteriore la Richiesta di Versamento, dalla quale risultino, ad insindacabile giudizio della Banca stessa, i poteri conferiti dalla Regione ai propri dirigenti per inoltrare alla Banca

ciascuna Richiesta di Versamento a valere sul presente Contratto; resta inteso che, qualora tale documentazione non sia stata ricevuta, in originale ovvero in copia conforme, dalla Banca in un momento anteriore alla Richiesta di Versamento, la Regione invierà tale medesima documentazione, in originale ovvero in copia resa conforme all'originale da notaio od altro pubblico ufficiale, alla Banca contestualmente alla Richiesta di Versamento;

(g) l'indicazione del conto della Regione a credito del quale la Regione stessa richiede che la Banca effettui il versamento.

L'ultima Richiesta di Versamento dovrà pervenire alla Banca entro il (2), salvo diverso accordo scritto tra la Banca e la Regione.

_____ (2) 32mesi dalla stipulazione del presente Contratto.

C. La Banca invierà alla Regione:

(a) una comunicazione di versamento (di seguito denominata "COMUNICAZIONE") la quale indicherà:

(i) l'ammontare del versamento in euro

(ii) la data ovvero le date di versamento concordate tra la Banca e la Regione (di seguito congiuntamente denominate "DATE DI VERSAMENTO" ovvero singolarmente "DATA DI VERSAMENTO");

(iii) l'ammontare dei singoli importi componenti il versamento, distinti per modalità di rimborso e regime del tasso di interesse;

(iv) il tasso di interesse nominale annuo relativo alla quota del Prestito da regolare secondo il Regime del Tasso Fisso;

(v) il tasso di interesse applicabile durante il Primo Periodo di Riferimento, quale definito al successivo articolo 3 paragrafo 01 lettera B a) relativo alla quota del Prestito da regolare secondo il Regime del Tasso Variabile;

(vi) la durata complessiva del Prestito, specificando la prima e l'ultima data di ammortamento, fissate in conformità a quanto previsto al successivo articolo 4 paragrafo 01, nonché il periodo di preammortamento ed il periodo di ammortamento, fissati in conformità a quanto previsto al successivo articolo 4 paragrafo 01;

(b) un documento contenente il piano di ammortamento ovvero i piani di ammortamento, qualora la Regione abbia richiesto due Date di Versamento, nonché gli altri elementi costitutivi del credito della Banca nei confronti della Regione.

La Comunicazione sarà inviata dalla Banca alla Regione, salvo diverso accordo scritto tra la Banca e la Regione:

(a) tra venti e quindici giorni prima della stipulazione dell'Atto di Erogazione e Quietanza (come definito alla successiva lettera D del presente articolo 1 paragrafo 02), in caso la Regione abbia richiesto che il Prestito sia regolato, in tutto ovvero in parte, con il Regime del Tasso Fisso;

(b) tra venti e quindici giorni prima della Data di Erogazione, in caso la Regione abbia richiesto che il Prestito sia regolato, in tutto ovvero in parte, con il Regime del Tasso Variabile.

D. La Regione si impegna a stipulare con la Banca, in forma di atto pubblico, un'atto di erogazione e quietanza sostanzialmente nei termini ed alle condizioni di cui allo schema allegato al presente Contratto (Allegato E) (di seguito denominato "ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA").

L'Atto di Erogazione e Quietanza dovrà essere sottoscritto dalla Regione e dalla Banca entro almeno sette Giorni Lavorativi a Lussemburgo e Bari antecedenti la Data di Versamento ovvero la prima Data di Versamento, qualora la Regione, ai sensi della precedente lettera B(b) del presente articolo 1 paragrafo

02, abbia richiesto due Date di Versamento.

Nel caso in cui, sette Giorni Lavorativi a Lussemburgo prima della Data di Versamento, ovvero prima della prima Data di Versamento qualora la Regione, ai sensi della precedente lettera B(b) del presente articolo 1 paragrafo 02, abbia richiesto due Date di Versamento, senza colpa per la Banca, l'Atto di Erogazione e Quietanza non sia stato stipulato, il versamento sarà rinviato e la Regione sarà tenuta a corrispondere alla Banca una commissione calcolata sull'importo oggetto della Comunicazione nella misura della maggior somma fra (i) l'1% (uno per cento) annuo e (ii) la differenza fra il tasso offerto dalla Banca nella Comunicazione ed il tasso che la Banca ottiene effettivamente depositando la medesima somma sul mercato monetario.

Tale commissione sarà calcolata per il periodo compreso fra ciascuna Data di Versamento come originariamente prevista e ciascuna data di effettivo versamento ovvero di annullamento o di risoluzione.

Il versamento sarà effettuato dalla Banca entro cinque Giorni Lavorativi a Lussemburgo dall'effettiva data di stipulazione dell'Atto di Erogazione e Quietanza.

1.03 Regime monetario dei versamenti

La Banca effettuerà i versamenti in euro.

1.04 Annullamento del Credito

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4 paragrafo 03 lettera A, qualora nel corso del periodo di utilizzo del Credito si verificasse una riduzione del fabbisogno finanziario del Programma, la Regione dovrà darne comunicazione alla Banca la quale per iscritto potrà ridurre in proporzione o annullare totalmente l'ammontare del Credito stesso.

La Banca ha facoltà di dichiarare per iscritto annullato, in qualsiasi momento, l'importo del Credito che, alla data del (3), non fosse stato richiesto dalla Regione.

(3) 32mesi dalla stipulazione del presente Contratto.

Fino a due Giorni Lavorativi a Lussemburgo precedenti la stipulazione di un Atto di Erogazione e Quietanza, la Regione ha facoltà, di dichiarare annullato in tutto o in parte il Credito non ancora versato. In caso di annullamento richiesto dalla Regione di un importo oggetto di una Comunicazione, la Regione stessa sarà tenuta a corrispondere una commissione sulla parte del Credito oggetto della Comunicazione in questione.

Tale commissione sarà pari ad una semestralità di interessi calcolata, per ciascuna quota del Credito oggetto della Comunicazione in questione, al tasso rispettivamente indicato nella Comunicazione stessa.

1.05 Risoluzione del Contratto e sospensione dei versamenti

La Banca, limitatamente all'importo del Credito non ancora versato, ha facoltà, in qualsiasi momento antecedente il versamento di tale importo, di dichiarare per iscritto l'immediata risoluzione del Contratto:

(a) qualora si verifichi uno qualsiasi dei casi contemplati dal successivo articolo 10

(b) qualora si verifichino eventi di ordine eccezionale suscettibili di influenzare sfavorevolmente, secondo l'avviso della Banca, il proprio accesso ai mercati dei capitali, restando peraltro inteso che la presente disposizione non si applica alla parte del Credito la cui data di versamento è indicata nella Comunicazione.

La risoluzione del Contratto, sempre limitatamente all'importo non ancora versato, opera di pieno diritto qualora il Prestito sia dichiarato esigibile prima della scadenza a norma del citato articolo 10.

Se la risoluzione si verifica in riferimento ad uno dei casi contemplati dal successivo articolo 10, la Regione sarà tenuta a corrispondere alla Banca una somma pari allo 0,75% (zerovirgolasettantacinque

per cento) annuo dell'importo del Credito il cui versamento sia stato richiesto e non ancora versato. Tale somma sarà dovuta per il periodo compreso fra la data di ricezione della Richiesta di Versamento da parte della Banca e la data di risoluzione.

Fermo restando quanto previsto al precedente primo comma, la Banca ha comunque la facoltà di sospendere i versamenti a valere sul presente Contratto qualora si verificano gli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e (b) e gli stessi abbiano, a giudizio della Banca, carattere temporaneo.

L'eventuale sospensione dei versamenti non comporterà proroga alcuna del termine di annullamento indicato al paragrafo 04 del presente articolo I.

1.06 Regime monetario delle commissioni dovute ai sensi dell'articolo 1

Le commissioni dovute ai sensi del presente articolo 1 saranno pagabili dalla Regione alla Banca in euro effettivi.

ARTICOLO 2 IL PRESTITO

2.01 Importo del prestito

L'importo di ciascun Prestito sarà costituito dall'insieme degli euro utilizzati dalla Banca per l'erogazione del Credito e dalla stessa confermati per iscritto alla Regione in occasione di ciascun versamento.

2.02 Regime monetario dei rimborsi

La Regione rimborserà ciascun Prestito secondo quanto stabilito dall'articolo 4 e, ove se ne presenti l'eventualità, dall'articolo 10 del presente Contratto, in euro effettivi.

2.03 Regime monetario per gli interessi e gli altri oneri

Gli interessi e gli altri oneri dovuti dalla Regione su ciascun Prestito, a norma rispettivamente degli articoli 3, 4 e 10, saranno calcolati e corrisposti in euro effettivi.

Tutti gli altri eventuali pagamenti saranno effettuati dalla Regione nelle monete indicate dalla Banca in relazione alla natura di tali pagamenti.

ARTICOLO 3 INTERESSI

3.01 Tasso d'interesse

A. Regime del Tasso Fisso

Sugli importi versati e non ancora rimborsati per i quali la Regione ha richiesto l'applicazione del Regime del Tasso Fisso saranno a carico della Regione stessa, per tutta la durata del relativo Prestito, gli interessi calcolati al tasso nominale in vigore al momento della Comunicazione per operazioni della Banca aventi caratteristiche analoghe a quelle che formano oggetto dell'Atto di Erogazione e Quietanza per quanto riguarda gli euro e la relativa durata.

B. Regime del Tasso Variabile

(a) Sugli importi versati e non ancora rimborsati per i quali la Regione ha richiesto l'applicazione del Regime del Tasso Variabile saranno a carico della Regione gli interessi calcolati ai tassi determinati dalla Banca sulla base delle modalità all'uopo decise dal proprio Consiglio d'Amministrazione per

operazioni della stessa Banca aventi caratteristiche finanziarie analoghe a quelle che formano oggetto del presente Contratto per quanto riguarda la moneta versata.

Ciascun tasso d'interesse sarà applicato per un periodo di tre mesi (di seguito denominato "PERIODO DI RIFERIMENTO") avente inizio rispettivamente il 15 marzo, il 15 giugno, il 15 settembre ed il 15 dicembre di ogni anno, rimanendo inteso che il primo Periodo di Riferimento si estenderà dalla data di ciascun versamento fino alla data d'inizio del Periodo di Riferimento successivo.

(b) Il tasso d'interesse relativo a ciascun Periodo di Riferimento (fatta eccezione per il primo) non supererà un tasso pari all'EURIBOR (quale definito all'Allegato F), offerto per una durata di tre mesi e rilevato alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) due Giorni Lavorativi TARGET (quali di seguito definiti) immediatamente precedenti la data di inizio di ciascun Periodo di Riferimento, tasso capitalizzato nei termini previsti all'Allegato G ed aumentato di 15 punti base (0,15 %).

Qualora la data di un versamento non coincida con la data di inizio di un Periodo di Riferimento, il tasso d'interesse applicabile al relativo versamento per il primo Periodo di Riferimento sarà l'EURIBOR (quale definito all'Allegato F), rilevato alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) due Giorni Lavorativi TARGET (quali di seguito definiti) precedenti la data in cui la Banca invierà la Comunicazione ed offerto per una durata corrispondente all'intero numero di mesi intercorrenti tra la data del versamento e la data d'inizio del Periodo di Riferimento successivo, essendo precisato che, al fine di determinare il numero intero di mesi sopra indicati, sarà considerato quale mese intero quello comprendente più di quindici giorni con un minimo comunque stabilito di un mese.

Ai fini del presente Contratto, si intende per "GIORNO LAVORATIVO TARGET" un giorno in cui le istruzioni di pagamento o trasferimento in euro possono essere effettuate per il tramite del sistema di regolamento denominato "TARGET" (Trans-European Automated Real-Time Gross Express Transfer System).

(c) Il tasso d'interesse applicato per ciascun Periodo di Riferimento sarà comunicato dalla Banca alla Regione nei dieci giorni successivi alla data d'inizio del rispettivo Periodo di Riferimento e rimarrà in vigore durante tutto il Periodo di Riferimento in questione.

C. Conversione del Regime del Tasso Variabile nel regime del tasso fisso

(a) Il Regime del Tasso Variabile di cui alla lettera B del presente paragrafo 01 potrà essere convertito nel regime del tasso fisso alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate.

(b) Con richiesta scritta (di seguito denominata "RICHIESTA DI CONVERSIONE"), che la Banca dovrà ricevere al più tardi settantacinque giorni antecedenti la data prescelta dalla Regione per la conversione (di seguito denominata "DATA DI CONVERSIONE") tra le date di inizio di Periodi di Riferimento di ciascun anno, restando inteso che la durata residua del Prestito in questione dovrà essere pari ad almeno quattro anni, la Regione potrà proporre alla Banca che, a partire da tale Data di Conversione, l'importo residuo del Prestito in questione sia interamente regolato secondo il regime del tasso fisso.

(c) Successivamente, su iniziativa della Regione, tra il sessantesimo ed il trentesimo giorno precedente la Data di Conversione, la Regione e la Banca si accorderanno, a condizione che la Banca disponga della provvista a tal fine necessaria, secondo le modalità definite qui di seguito e nella successiva lettera

(d), sul tasso d'interesse da applicare per la durata residua all'importo del Prestito in questione, nonché sugli emendamenti al presente Contratto e/o all'Atto di Erogazione e Quietanza resi, a giudizio della Banca, eventualmente necessari od opportuni dalla conversione. La Banca comunicherà alla Regione in tempo utile il testo di tali emendamenti. Nel redigere tale testo la Banca terrà conto delle clausole contrattuali solitamente applicate alla Data di Conversione per operazioni della Banca a tasso fisso. Tali emendamenti potranno comportare, tra l'altro, un diverso testo degli articoli 3, 4, 5 e 10 del presente Contratto e/o degli articoli 2, 3, 4 e 6 di ciascun Atto di Erogazione e Quietanza.

(d) La Banca, in un Giorno Lavorativo a Lussemburgo e Bari successivo alla Richiesta di Conversione, comunicherà per iscritto alla Regione entro le ore 12:00 (ora di Lussemburgo) il tasso d'interesse previsto alla precedente lettera (c) (tale comunicazione di seguito denominata "OFFERTA DI

CONVERSIONE").

Il tasso d'interesse indicato nell'Offerta di Conversione sarà conforme al tasso d'interesse applicabile alla data della stessa alle operazioni della Banca effettuate nella corrispondente moneta del Prestito e per una durata analoga a quella della durata residua del Prestito e con le medesime modalità di ammortamento.

Entro le ore 17:00 (ora di Lussemburgo) del giorno stesso della ricezione dell'Offerta di Conversione, la Regione comunicherà per iscritto alla Banca la sua accettazione ovvero il suo rifiuto della stessa, così come dei relativi emendamenti contrattuali.

In caso di accettazione da parte della Regione, gli emendamenti concordati al presente Contratto saranno formalizzati tra la Banca, la Regione e gli istituti tesoreri in carica pro-tempore con apposito contratto in forma di atto pubblico da perfezionarsi precedentemente alla Data di Conversione.

In caso di mancata accettazione da parte della Regione nel termine sopra indicato, il presente Contratto e ciascun conseguente Atto di Erogazione e Quietanza continueranno a disciplinare anche l'importo residuo del Prestito per il quale era stata richiesta la conversione, a meno che la Regione non proceda al rimborso anticipato del medesimo Prestito, in conformità a quanto previsto all'articolo 4 paragrafo 02 del presente Contratto, alla data di inizio del Periodo di Riferimento successivo a quello in corso.

D. Corresponsione degli interessi

Gli interessi saranno corrisposti semestralmente in via posticipata, alle date stabilite dal successivo articolo 5 paragrafo 03 e, per la prima volta, a fronte della scadenza immediatamente successiva al versamento relativo.

3.02 Interessi di mora

In caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma in euro, dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Contratto, sarà a carico della Regione stessa sulla somma non pagata, di pieno diritto e senza costituzione in mora, dal giorno in cui tale somma è dovuta e per tutta la durata del ritardo, l'interesse di mora determinato sommando 200 punti base (2%) all'EURIBOR, quale definito all'Allegato F, offerto per una durata di un mese e rilevato due Giorni Lavorativi TARGET immediatamente precedenti la data alla quale tale somma è dovuta e quindi di mese in mese, essendo precisato che tale interesse di mora non produrrà a sua volta interessi.

Resta fermo che l'interesse di mora determinato in conformità al precedente comma non potrà comunque essere inferiore al tasso d'interesse applicabile alla data alla quale la somma è dovuta, calcolato in conformità a quanto previsto al presente articolo 3 paragrafo 01 ed aumentato di 25 punti base (0,25%).

L'interesse di mora, come sopra determinato, sostituisce il tasso di interesse calcolato in conformità al presente articolo 3 paragrafo 01, per tutta la durata di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Contratto.

In caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma in una moneta diversa dagli euro, dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Contratto, sarà a carico della Regione stessa sulla somma non pagata, di pieno diritto e senza costituzione in mora, dal giorno in cui tale somma è dovuta e per tutta la durata del ritardo, l'interesse di mora determinato, con le stesse modalità di cui al precedente primo comma, sommando 200 punti base (2%) al tasso di interesse interbancario ("offer side") rilevato dalla Banca, due Giorni Lavorativi immediatamente precedenti la data alla quale tale somma è dovuta, in una piazza finanziaria di primaria importanza per la moneta in questione.

Restano impregiudicate le disposizioni del successivo articolo 10.

ARTICOLO 4

RIMBORSO DEL PRESTITO

4.01 Rimborso normale

La Regione rimborserà il capitale relativo a ciascun Prestito con le seguenti modalità:

A. Regime del Tasso Fisso

La Regione rimborserà il capitale relativo a ciascun versamento per il quale è stato richiesto l'applicazione del Regime del Tasso Fisso in un periodo di non meno di quattro anni e non più di venticinque anni dalla data di versamento.

Tale rimborso sarà pertanto effettuato in non più di cinquanta rate semestrali, di cui la prima scadente non oltre la prima data semestrale di pagamento immediatamente successiva al compimento di un periodo fino a cinque anni calcolato a partire dalla data del versamento considerato e l'ultima scadente non oltre la data semestrale di pagamento immediatamente precedente il compimento di un periodo di non più di venticinque anni calcolato a partire dalla data del relativo versamento.

Le percentuali di capitale da rimborsare relative a ciascuna erogazione saranno quelle che si ottengono applicando il sistema delle semestralità costanti per capitale ed interessi ed il tasso comunicato dalla Banca nella Comunicazione, salvo l'eventuale arrotondamento.

B. Regime del Tasso Variabile

La Regione rimborserà il capitale relativo a ciascun versamento per il quale è stato richiesto l'applicazione del Regime del Tasso Variabile in un periodo di non meno di quattro anni e non più di venticinque anni dalla data di versamento.

Tale rimborso sarà pertanto effettuato in non più di cinquanta rate semestrali costanti per capitale (salvo l'eventuale arrotondamento), di cui la prima scadente non oltre la prima data semestrale di pagamento immediatamente successiva al compimento di un periodo fino a cinque anni calcolato a partire dalla data del versamento considerato e l'ultima scadente non oltre la data semestrale di pagamento immediatamente precedente il compimento di un periodo di non più di venticinque anni calcolato a partire dalla data del relativo versamento.

4.02 Rimborso anticipato facoltativo

Il rimborso anticipato del Prestito è sottoposto alle condizioni ed alle modalità di cui al presente paragrafo.

A. Regime del Tasso Fisso

(a) La Regione potrà procedere al rimborso anticipato totale o parziale della quota del Prestito regolata dal Regime del Tasso Fisso, a condizione che la Regione stessa risarcisca alla Banca la perdita ed il mancato guadagno che ne conseguono per quest'ultima. A tal fine, e limitatamente alla presente disciplina del rimborso anticipato, la Banca e la Regione si danno reciprocamente atto che l'indennizzo determinato forfettariamente in conformità alle successive lettere (b) e (c) sarà da considerarsi liberatorio.

(b) La Regione corrisponderà alla Banca, per ciascuna scadenza, una somma pari alla differenza che risulterebbe a sfavore della Banca, per la moneta del Prestito, fra la quota di interessi che le sarebbe stata dovuta per il periodo residuo se il Prestito non fosse rimborsato anticipatamente e la quota di interessi di un finanziamento nella stessa moneta e con le medesime caratteristiche della parte del Prestito da rimborsare anticipatamente, quali la scadenza finale del Prestito, il tipo di ammortamento e la periodicità dei pagamenti (di seguito denominato "FINANZIAMENTO DI REIMPIEGO").

Il tasso nominale d'interesse del Finanziamento di Reimpiego sarà quello della Banca in vigore un mese prima della data del rimborso anticipato per la moneta considerata, diminuito di quindici punti base (0,15%).

La Banca e la Regione a tal fine riconoscono che i tassi d'interesse praticati dalla Banca, quali determinati in conformità alle procedure approvate dal suo Consiglio di Amministrazione, sono adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali secondo quanto previsto dallo Statuto della Banca stessa.

(c) Ogni somma dovuta, una volta calcolata come sopra precisato, sarà pagabile alla Banca al suo valore attuale alla data del rimborso anticipato; il tasso di attualizzazione applicato sarà pari al tasso nominale d'interesse del Finanziamento di Reimpiego.

Nel caso in cui la Banca abbia versato in momenti successivi a tassi o con durate differenti, ai fini del calcolo di cui sopra si terrà conto di tale differenza di tasso o di durata.

(d) La Regione, ove intenda procedere al rimborso anticipato, dovrà farne espressa richiesta alla Banca (di seguito denominata "RICHIESTA DI RIMBORSO") con almeno un mese di preavviso, tenuto conto che il rimborso anticipato potrà essere effettuato esclusivamente in occasione delle scadenze semestrali applicabili al Regime del Tasso Fisso di cui al successivo articolo 5 paragrafo 03.

La Banca, in un Giorno Lavorativo a Lussemburgo e Bari successivo alla Richiesta di Rimborso, comunicherà per iscritto alla Regione entro le ore 12:00 (ora di Lussemburgo) l'ammontare dovuto alla Banca stessa, anche a titolo di indennizzo, a seguito della Richiesta di Rimborso. La Regione comunicherà per iscritto entro le ore 17:00 (ora di Lussemburgo) del giorno stesso in cui riceverà la comunicazione della Banca, la conferma della propria volontà di procedere al rimborso anticipato alle condizioni comunicate dalla Banca stessa (di seguito denominata "CONFERMA").

Il rimborso anticipato richiesto dalla Regione non potrà aver luogo qualora la Regione abbia espressamente rinunciato ad esso ovvero qualora la Regione stessa non abbia comunicato la Conferma entro il termine suddetto.

Il rimborso anticipato ed il pagamento dell'indennizzo di cui alla precedente lettera (b) saranno effettuati alla data indicata come sopra dalla Regione alla Banca.

B. Regime del Tasso Variabile

Sino a quando la Regione non abbia accettato una eventuale Offerta di Conversione, la Regione ha facoltà di procedere al rimborso anticipato totale o parziale della quota del Prestito regolata dal Regime del Tasso Variabile, senza pagamento di alcuna commissione.

L'eventuale rimborso anticipato potrà essere effettuato, con un preavviso di almeno un mese, esclusivamente alla data di inizio di un Periodo di Riferimento.

4.03 Rimborso anticipato obbligatorio

A. Qualora, per qualsiasi motivo in qualunque momento, l'ammontare totale dei Prestiti della Banca nei confronti della Regione a valere su tutti gli Atti di Erogazione e Quietanza stipulati a valere sul presente Contratto risultasse superiore al 50% dell'insieme delle risorse destinate al finanziamento del Programma Operativo Regionale, la Banca ha facoltà di richiedere alla Regione il rimborso anticipato di una frazione percentuale dell'importo totale dei Prestiti concessi dalla Banca a valere su tutti gli Atti di Erogazione e Quietanza stipulati a valere sul presente Contratto pari alla differenza tra la percentuale rappresentata dai Prestiti della Banca nei confronti della Regione a valere su tutti gli Atti di Erogazione e Quietanza stipulati a valere sul presente Contratto rispetto all'insieme delle risorse destinate al finanziamento del Programma Operativo Regionale ed il 50%, senza pagamento di alcuna commissione da parte della Regione.

B. In caso di mancato utilizzo totale o parziale delle somme erogate per il finanziamento del Programma, la Regione dovrà darne comunicazione alla Banca e quest'ultima avrà facoltà di chiedere l'immediato rimborso proporzionale del Prestito in questione.

Si applicano in tal caso le medesime disposizioni previste nel precedente paragrafo 02 per quanto concerne le somme da corrispondere alla Banca a titolo di indennizzo.

C. Qualora il quadro normativo e/o giurisprudenziale relativo alla gestione finanziaria delle regioni

ovvero della Regione sia modificato in maniera tale da compromettere la corretta applicazione di una clausola del presente Contratto ovvero di un Atto di Erogazione e Quietanza, ovvero da modificare la valenza giuridica di una delle premesse al presente Contratto ovvero ad un Atto di Erogazione e Quietanza, come stipulate nel presente Contratto ovvero in un Atto di Erogazione e Quietanza, la Regione, ai sensi del successivo articolo 8 paragrafo 02, dovrà darne immediata comunicazione alla Banca e questa avrà la facoltà di consultare la Regione stessa riguardo le possibili conseguenze di tale modificazione sugli impegni di quest'ultima nei confronti della Banca.

La Banca avrà la facoltà di richiedere, e la Regione sarà tenuta a comunicare alla Banca, ogni informazione che quest'ultima possa ragionevolmente richiedere in merito alla modificazione al fine di comprendere in maniera dettagliata l'impatto che tale modificazione può avere sugli impegni della Regione nei confronti della Banca.

Qualora la Banca reputi, a proprio insindacabile giudizio, che la modificazione possa avere conseguenze negative sugli impegni assunti dalla Regione, essa avrà facoltà di chiedere le necessarie modifiche al presente Contratto ovvero agli Atti di Erogazione e Quietanza, al fine di salvaguardare i propri diritti sulla base degli impegni assunti alla stipulazione del presente Contratto e degli atti di Erogazione e Quietanza; in particolare potrà richiedere garanzie aggiuntive, reali ovvero personali, che pongano la Banca stessa, a proprio giudizio, in una posizione creditizia equivalente a quella da essa valutata ed accettata al momento della stipulazione del presente Contratto.

Qualora nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla richiesta della Banca ai sensi del precedente comma, la Banca e la Regione non abbiano convenuto sulle modificazioni da apportare al presente Contratto, ovvero agli Atti di Erogazione e Quietanza, la Banca avrà la facoltà di chiedere il rimborso anticipato con effetto immediato del residuo importo del Prestito.

Si applicano in tal caso le medesime disposizioni previste nel precedente paragrafo 02 per quanto concerne le somme da corrispondere alla Banca a titolo di indennizzo.

4.04 Disposizioni comuni al rimborsi anticipati

I rimborsi anticipati parziali effettuati a valere su tutte le erogazioni saranno imputati proporzionalmente sulle rate di ammortamento non ancora scadute.

L'applicazione del presente articolo non preclude alla Banca la possibilità di valersi delle disposizioni del successivo articolo 10.

ARTICOLO 5 PAGAMENTI

5.01 Domiciliazione dei pagamenti

La Regione verserà tutte le somme dovute in forza del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza a credito del conto o dei conti della Banca che la Banca stessa le indicherà con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla prima scadenza di pagamento ovvero individuato ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di Erogazione e Quietanza. Ogni eventuale cambiamento dei suddetti conti sarà comunicato dalla Banca alla Regione con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla prima scadenza di pagamento interessata da tale cambiamento.

Il termine di cui sopra non si applica nei casi di cui al successivo articolo 10.

5.02 Conteggio dei pagamenti

Gli importi dovuti a titolo di interessi calcolati secondo il Regime del Tasso Fisso e comunque gli importi dovuti a titolo di commissione, di penalità od altre somme di cui la Regione sarà debitrice verso la Banca in virtù del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza e relativi a frazioni d'anno saranno calcolati sulla base di un anno di trecentosessanta giorni e di un mese di trenta giorni.

Gli importi dovuti a titolo di interessi calcolati secondo il Regime del Tasso Variabile saranno calcolati per il numero di giorni effettivamente trascorsi e sulla base di un anno di trecentosessanta giorni.

5.03 Date di pagamento

La Regione pagherà alla Banca le somme dovute semestralmente, ai sensi del presente Contratto e degli Atti di Erogazione e Quietanza, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno.

Nel caso che un pagamento debba essere effettuato dalla Regione ai termini del presente Contratto e degli Atti di Erogazione e Quietanza in un giorno non lavorativo per il sistema di regolamento TARGET, tale pagamento sarà effettuato il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo.

Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Contratto, la Regione pagherà alla Banca le altre somme dovute ai termini del presente Contratto e degli Atti di Erogazione e Quietanza nei sette giorni successivi alla ricezione da parte della Regione della richiesta della Banca.

ARTICOLO 6

IMPEGNI PARTICOLARI

6.01 Utilizzazione del ricavato del Prestito

La Regione utilizzerà il ricavato del Prestito esclusivamente per il finanziamento del Programma.

6.02 Realizzazione del Programma

La Regione si impegna a realizzare il Programma in conformità alle disposizioni dell'Allegato Tecnico e la sua esecuzione sarà completata entro la data prevista nello stesso Allegato Tecnico.

6.03 Copertura dell'eventuale ulteriore fabbisogno finanziario

Qualora si prevedesse per la realizzazione del Programma un fabbisogno finanziario superiore a quello indicato nelle premesse al presente Contratto, la Regione provvederà affinché la copertura delle maggiori spese venga assicurata, senza ricorso alla Banca, in modo da consentire la realizzazione del Programma conformemente alle disposizioni dell'Allegato Tecnico. Il piano di copertura dell'ulteriore fabbisogno finanziario sarà comunicato alla Banca appena possibile.

6.04 Appalti e commesse di lavori, forniture, attrezzature e servizi

La Regione farà sì che i realizzatori degli interventi costituenti il Programma facciano ricorso, per gli appalti e le commesse di lavori, forniture, attrezzature e servizi, destinati all'esecuzione del Programma, per quanto possibile ed in maniera soddisfacente per la Banca, ad una concorrenza internazionale estesa almeno ai Paesi firmatari dell'Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero nel rispetto delle direttive del Consiglio dell'Unione europea in materia qualora il Programma rientri nell'ambito di applicazione delle direttive stesse.

6.05 Assicurazione

La Regione farà sì che le opere, gli impianti ed i macchinari facenti parte del Programma formino oggetto di adeguata copertura assicurativa secondo le modalità abituali proprie per ciascun tipo di opera, in conformità a quanto previsto in merito dal Programma Operativo Regionale.

6.06 Manutenzione

La Regione farà sì che le opere, gli impianti ed i macchinari facenti parte del Programma formeranno oggetto di lavori di manutenzione, di riparazione ed eventualmente di rifacimento o di revisione necessari per il mantenimento o il ripristino delle loro normali capacità di utilizzo, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale.

Per le opere di competenza degli enti pubblici gli oneri sono posti a carico dei medesimi con la sottoscrizione di specifici atti convenzionali.

6.07 Riutilizzo

Qualora, per qualsiasi motivo in qualunque momento, un intervento facente parte del Programma

(a) non possa più essere oggetto di un finanziamento della Banca ai sensi dell'articolo 267 del Trattato che istituisce la Comunità europea o degli articoli 18, 20 e 21 dello Statuto della Banca o non sia più rispondente ai criteri di ammissibilità al finanziamento della Banca; ovvero

(b) sia escluso dal Programma o comunque non sia più oggetto di finanziamento da parte dei Fondi strutturali in conformità alla Decisione,

la Regione si impegna a fare quanto possibile per destinare le somme inizialmente destinate a tale intervento ad altri interventi facenti parte del Programma nel termine di dodici mesi dal verificarsi di uno degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) o (b) ovvero in occasione della Relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, a meno che la Regione non preferisca avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 4 paragrafo 02.

Qualora il riutilizzo nel termine di cui al precedente comma non sia possibile ovvero decorso inutilmente tale termine, la Regione provvederà all'immediato rimborso anticipato delle somme rese disponibili, fatta salva la facoltà della Banca di accettare una soluzione alternativa soddisfacente ad insindacabile giudizio della Banca stessa.

6.08 Parità di trattamento

Qualora, in relazione ad altri contratti stipulati dalla Regione da cui derivi una situazione di indebitamento finanziario, la Regione stessa si sia impegnata a rispettare determinati indici o parametri finanziari, ovvero a mantenere livelli minimi di credit rating assegnati da apposite agenzie di rating, non previsti dal presente Contratto, dalla violazione dei quali derivi per la Regione stessa un'obbligazione di rimborso anticipato, di concessione di garanzie, o di blocco dei versamenti, ovvero derivi una situazione di inadempimento, la Regione si impegna ad informarne preventivamente la Banca ed a garantire alla Banca un trattamento uguale o equivalente ad insindacabile giudizio della Banca stessa.

6.09 Visite

La Regione espressamente consente alle persone designate dalla Banca di procedere alle verifiche sull'attuazione del Programma che potranno ragionevolmente ritenere opportune, facilitando il loro compito.

ARTICOLO 7

GARANZIE

7.01 Iscrizione nel bilancio

A garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di natura pecuniaria assunti dalla Regione in forza del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza, la Regione si impegna a iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata di ciascun Prestito, le somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza, alle scadenze previste.

In relazione a tale garanzia, la Regione stessa si impegna a vincolare specificamente ed irrevocabilmente a favore della Banca le somme dovute alla Banca stessa a valere sul presente Contratto e sui conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza, ed all'uopo si impegna a dar incarico agli istituti tesorieri, per il periodo della loro gestione, ovvero all'istituto tesoriere in carica pro-tempore, per il periodo della sua gestione, di provvedere, per tutta la durata di ciascun Prestito, al versamento a favore

della Banca - anche in pendenza dell'emissione dei relativi mandati di pagamento - delle somme dovute dalla Regione alla Banca stessa in dipendenza del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza, autorizzando gli istituti tesoreri ovvero l'istituto tesoriere medesimo ad accantonare a tal fine le somme occorrenti sul totale di tutte le entrate disponibili della Regione e con precedenza su ogni altro pagamento.

La Regione inoltre farà sì che il costituito istituto tesoriere prenda atto delle pattuizioni dell'Atto di Erogazione e Quietanza ed assuma, per quanto di propria competenza, tutti gli obblighi che ne scaturiscono.

La Regione si impegna altresì irrevocabilmente ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento di ciascun Prestito clausole che impongono al futuro istituto tesoriere ovvero ai futuri istituti tesoreri le obbligazioni di cui al presente articolo 7 paragrafo 01.

7.02 Garanzie aggiuntive a favore della Banca

Per tutta la durata di ciascun Prestito, qualora la Regione accordi, costituisca o fornisca a terzi, direttamente o indirettamente per operazioni comunque destinate al proprio finanziamento a medio e lungo termine ed aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente Contratto, garanzie o privilegi di qualsiasi natura aggiuntivi rispetto a quelli concessi alla Banca con il presente Contratto ed i conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza ovvero ogni altro atto ad essi inerenti o conseguenti, la Regione e la Banca concorderanno eventuali iniziative per concedere alla Banca garanzie o privilegi aggiuntivi considerati equivalenti dalla Banca stessa.

ARTICOLO 8 INFORMAZIONI

8.01 Informazioni concernenti il Programma

La Regione:

(a) fornirà ed esibirà alla Banca ogni e qualsiasi informazione o documento che la Regione invierà alla Commissione europea - Direzione Generale Politica Regionale ovvero al Comitato di Sorveglianza competente, ai sensi (i) del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, (ii) del Quadro Comunitario di Sostegno e (iii) del Programma Operativo Regionale, quale approvato mediante Deliberazione della Giunta Regionale n. 1255 del 10/10/2000 e pubblicato in allegato alla medesima Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 16 novembre 2000 n. 138 suppl., come integrato dal Complemento di programmazione del programma operativo regionale P.O.R. Puglia 2000-2006, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 16/07/2001 e successive modificazioni;

(b) fornirà ed esibirà inoltre alla Banca ogni e qualsiasi informazione o documento che la Banca stessa potrà ragionevolmente richiedere circa il finanziamento, l'esecuzione e l'esercizio del Programma;

(c) più generalmente, informerà la Banca di ogni fatto o circostanza suscettibile d'incidere, recandovi sostanziale mutamento, sulle condizioni di realizzazione e di esercizio del Programma.

8.02 Informazioni concernenti la Regione

La Regione:

(a) farà pervenire ogni anno alla Banca, non appena approvato, il bilancio e fornirà alla Banca ogni altra informazione che quest'ultima potrà ragionevolmente richiedere circa la situazione finanziaria generale della Regione stessa;

(b) porterà sollecitamente a conoscenza della Banca ogni modificazione sostanziale del quadro

- normativo e/o giurisprudenziale relativo alla gestione finanziaria delle regioni ovvero della Regione;
- (c) terrà una contabilità che consenta di individuare chiaramente le operazioni relative al finanziamento e all'esecuzione del Programma;
- (d) informerà immediatamente la Banca qualora venga a trovarsi in una delle situazioni previste dall'articolo 4 paragrafo 03 e dall'articolo 10 paragrafo 01, lettere A(c) ed A(d);
- (e) informerà immediatamente la Banca di ogni fatto o circostanza che dovesse incidere sull'esigibilità ovvero sul pagamento alle scadenze previste da parte degli istituti tesoriери o dell'istituto tesoriere, nonché sulla vincolabilità o sulla disponibilità dei cespiti vincolati;
- (f) informerà immediatamente la Banca qualora intenda procedere alla concessione a terzi di garanzie e/o di privilegi quali previsti al precedente articolo 7 paragrafo 02;
- (g) più generalmente, informerà la Banca di ogni fatto o circostanza suscettibile di compromettere l'adempimento degli obblighi da essa Regione assunti in forza del presente Contratto ovvero degli Atti di Erogazione e Quietanza.

ARTICOLO 9

ONERI E SPESE

9.01 Oneri fiscali

Al presente Contratto si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1961, n. 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.

Gli interessi corrisposti alla Banca sono esenti da ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 22 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ratificato con Legge 3 maggio 1966 n. 437 e ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

La Regione comunque assume a proprio carico ogni e qualsiasi imposta, tassa, contributo o tributo erariale e locale, che sia eventualmente richiesto in relazione alla conclusione o all'esecuzione del presente Contratto, degli Atti di Erogazione e Quietanza e di tutti gli atti ad essi inerenti e conseguenti.

9.02 Altri oneri

Saranno parimenti a carico della Regione gli eventuali onorari, le commissioni e le spese bancarie, dovuti in relazione alla conclusione o all'esecuzione del presente Contratto, degli Atti di Erogazione e Quietanza e di tutti gli atti ad essi inerenti e conseguenti.

ARTICOLO 10

ESIGIBILITA' DEL PRESTITO

PRIMA DELLA SCADENZA

10.01 Casi di esigibilità

La Banca può dichiarare ciascun Prestito esigibile, di pieno diritto, senza alcun pronunciato dell'autorità giudiziaria:

A. con effetto immediato in uno qualsiasi dei seguenti casi

(a) gravi inesattezze riscontrate nella documentazione fornita o nelle dichiarazioni rilasciate in occasione della conclusione e dell'esecuzione del presente Contratto o degli Atti di Erogazione e Quietanza, in relazione alle finalità del presente Contratto o degli Atti di Erogazione e Quietanza medesimi;

(b) mancato pagamento alla scadenza prevista di tutta o parte di una rata di capitale o di interessi o di

- qualsiasi altra somma dovuta in forza del presente Contratto o degli Atti di Erogazione e Quietanza;
- (c) obbligo per la Regione, conseguente ad inadempimento, a far fronte anticipatamente a qualsiasi altro impegno finanziario
 - (d) sospensione dei pagamenti ovvero stato di dissesto
 - (e) ogni altro evento o provvedimento che potrebbe compromettere il servizio di ciascun Prestito o diminuirne le garanzie;

B. previa costituzione in mora con indicazione di un termine ragionevole e, decorso inutilmente detto termine, nei seguenti casi:

- (a) mancato adempimento da parte della Regione di uno qualsiasi degli obblighi derivanti dal presente Contratto ovvero degli Atti di Erogazione e Quietanza, che non siano quelli contemplati alla lettera (b) della precedente lettera A, ed in particolare degli impegni di cui ai precedenti articoli 6 (Impegni Particolari), 7 (Garanzie), 8 (informazioni) e 9 (Oneri e Spese) ovvero di cui ai corrispondenti articoli di ciascun Atto di Erogazione e Quietanza;
- (b) modificazione o venir meno di uno degli elementi o delle situazioni indicati nelle premesse al presente Contratto ovvero agli Atti di Erogazione e Quietanza, che sono stati presi in considerazione dalla Banca ai fini della stipulazione del Contratto stesso, tale da recare pregiudizio alla Banca nella sua qualità di creditrice della Regione o da compromettere l'esecuzione o l'esercizio del Programma.

10.02 Altri casi di esigibilità

Resta salva la facoltà della Banca di dichiarare ciascun Prestito esigibile prima della scadenza in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

10.03 Indennità

La Regione sarà tenuta al pagamento di un'indennità forfettariamente determinata relativamente al capitale del Prestito dichiarato esigibile e con riferimento alla data in cui il Prestito stesso è dichiarato esigibile:

- per ciascuna quota di ciascun Prestito regolata dal Regime del Tasso Fisso, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 4 paragrafo 02 A lettere (b) e (c), fermo restando che tale indennità non potrà comunque essere inferiore ad una somma pari allo 0,25% (zerovirgolaventicinque per cento) annuo del capitale del Prestito dichiarato esigibile per il periodo corrente tra la data della dichiarazione e le date di scadenza previste ai sensi del precedente articolo 4 paragrafo 01;
- per ciascuna quota di ciascun Prestito regolata dal Regime del Tasso Variabile, in una somma pari allo 0,25% (zerovirgolaventicinque per cento) annuo del capitale di ciascun Prestito dichiarato esigibile per il periodo corrente tra la data della dichiarazione e le date di scadenza previste ai sensi del precedente articolo 4 paragrafo 01.

10.04 Mancato esercizio dei diritti

La Banca potrà avvalersi in qualsiasi momento delle clausole di esigibilità sopra previste, senza che nel mancato esercizio di tale facoltà possa ravvisarsi una tacita rinuncia da parte della Banca stessa.

10.05 Imputazione delle somme rimborsate ai sensi del presente articolo 10

Le somme rimborsate anticipatamente ai sensi del presente articolo 10 saranno imputate, in ordine cronologico inverso, a partire dalla rata finale di ammortamento.

ARTICOLO 11

REGIME GIURIDICO DEL CONTRATTO

11.01 Legge applicabile

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

11.02 Luogo dell'adempimento

Il luogo di adempimento del presente Contratto è la sede della Banca.

11.03 Giurisdizione competente

Le eventuali controversie relative al presente Contratto saranno deferite alla giurisdizione italiana ordinaria. Le Parti eleggono il Foro di Roma.

Solo a tal fine la Banca elegge domicilio presso il Dipartimento Italia, Grecia, Cipro e Malta della Banca stessa, via Sardegna 38, 00187 Roma.

11.04 Libri contabili della Banca

Salvo prova contraria, i libri e le scritture contabili della Banca così come i loro estratti, certificati conformi all'originale, fanno fede nei rapporti tra le Parti.

ARTICOLO 12

VARIE

12.01 Indirizzi

Tutte le notificazioni e le comunicazioni fra le Parti, concernenti il presente Contratto, devono essere indirizzate, a pena di nullità

- per la Banca

100, Boulevard Konrad Adenauer

L - 2950 Luxembourg ;

- in caso di lite, al domicilio indicato al precedente articolo 11 paragrafo 03

- per la Regione:

Regione Puglia

[ufficio specifico]

Lungomare Nazario Sauro, 33

I - / Bari.

Un eventuale cambiamento degli indirizzi sopra indicati non è opponibile se non previa comunicazione all'altra Parte.

12.02 Requisiti di forma e computo dei termini

Le comunicazioni per le quali il presente Contratto ovvero gli Atti di Erogazione e Quietanza stabiliscono dei termini o che a loro volta fissano dei termini per il destinatario devono essere effettuate mediante lettera raccomandata o telegramma, con avviso di ricevimento, o qualsiasi altro mezzo di teletrasmissione, in particolare il telefax ed il telex, che contenga la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario oppure mediante consegna diretta alla Parte destinataria.

Per il computo dei termini fa fede la data di ricezione del plico da parte del destinatario quale risulta dal timbro postale o da altra annotazione sull'avviso di ricevimento ovvero, in caso di consegna diretta, dalla

ricevuta rilasciata dal destinatario stesso.

12.03 Premesse e allegati

Fanno parte integrante del presente Contratto le premesse, l'Allegato A (Procura della Banca), l'Allegato B (Deliberazione della Giunta Regionale), l'Allegato C (Allegato Tecnico), l'Allegato D (Richiesta di Versamento), l'Allegato E (Atto di Erogazione e Quietanza), l'Allegato F (Definizione di Euribor) e l'Allegato G (Formula di Capitalizzazione).

Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto ai signori comparenti i quali con me lo firmano, in calce ed a margine dei fogli intermedi, dopo averlo dichiarato, previa mia richiesta, conforme alla loro volontà.

Consta di nr. _ fogli di cui occupate facciate e quanto sin qui della presente.

Per la BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI:

dott. /.....

dott. /.....

Per la REGIONE:

dott.

L'UFFICIALE ROGANTE:

dott. /.....

ALLEGATO C

ALLEGATO TECNICO

Il Programma consiste nella realizzazione degli interventi strutturali comunitari nella Regione per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 di cui al Programma Operativo Regionale, come integrato dal Complemento di programmazione del programma operativo regionale P.O.R. 2000-2006 (tali documenti di seguito congiuntamente denominati "P.O.R.").

Sono ammissibili al finanziamento a valere sui fondi della Banca gli interventi strutturali comunitari, di cui al P.O.R., che sono finanziati attraverso FESR e che vengono individualmente identificati nella Tabella 1 del presente Allegato. In funzione dell'evoluzione del P.O.R., le parti si riservano, comunque, di modificare di comune accordo, la classificazione di ammissibilità degli interventi di cui alla predetta Tabella.

Il finanziamento della Banca potrà coprire fino a un massimo del 50% del costo complessivo del Programma, nel rispetto del vincolo massimo del 90% di tale costo sul tasso complessivo di partecipazione comunitaria al finanziamento degli interventi.

Il finanziamento a valere sui fondi della Banca di interventi strutturali comunitari che ricadono nell'Asse 1 (Risorse naturali) o nella Misura 1 dell'Asse 6 (Sistema regionale integrato dei trasporti) è ammessa solo successivamente all'esito positivo di un supplemento di istruttoria relativo al suddetto Asse 1 e alla suddetta Misura 1 dell'Asse 6 da parte dei servizi della Banca.

Il finanziamento a valere sui fondi della Banca di interventi o opere integrate di costo complessivo

superiore ad euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni), inclusi i finanziamenti da fonti esterne al bilancio regionale, dovrà essere preventivamente comunicato alla Banca e tali interventi o programmi potranno essere sottoposti, qualora ritenuto opportuno dai servizi della Banca, ad un supplemento di istruttoria.

L'insieme delle opere dovrà essere ultimato entro la fine dell'anno 2008.

Non essendo conosciuti ad oggi gli interventi da finanziare, la Regione Puglia si impegna a fornire alla BEI con scadenza almeno semestrale, e possibilmente attraverso sistemi di monitoraggio informatico, le informazioni relative agli interventi compresi nel P.O.R. e in particolare quelli finanziati su provvista della Banca. I servizi della Banca hanno comunque la facoltà di richiedere se lo ritengono opportuno ulteriori e più approfondite informazioni sui suddetti interventi.

ALLEGATO E

repertorio n.

Trattamento tributario per imposta di bollo e registro in esenzione ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1961, n. 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601

ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno / (/) il giorno / del mese di / (/), in /, innanzi a me dott. /, [Ufficiale Rogante della Regione /, delegato alla stipulazione dei contratti con / n. / dei /, senza assistenza dei testimoni al cui intervento gli infrascritti comparenti, di comune accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente rinunziano,

SONO PERSONALMENTE CONVENUTI:

la Banca europea per gli investimenti, con sede in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 100 Boulevard Konrad Adenauer, domiciliata in Italia a Roma, via Sardegna, 38, codice fiscale n. 80231030588 (di seguito denominata "BANCA"), rappresentata dal dott. /, nato a /, il /, e dall'Avv. /, nato a /, il /, in forza di procura in data / autenticata nella firma in pari data dal dott. /, notaio in /, repertorio n. /, raccolta n. /, che in copia conforme, dispensato dalle Parti dal darne loro lettura, si allega al presente Contratto sotto la lettera "B", da una prima parte,

la Regione Puglia, ente pubblico territoriale, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33, partita IVA n. 80017210727 (di seguito denominata "REGIONE"), rappresentata dal dott. /, nato a /, il /, nella sua qualità di /, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, autorizzato alla stipula del presente Contratto con deliberazione della Giunta regionale /, n. /, che in estratto autentico, dispensato dalle Parti dal darne loro lettura, si allega al presente Contratto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante, da una seconda parte

/, con sede in /, /, /, capitale sociale euro /, i iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale n. /, iscrizione nell'Albo delle banche al n. /, società gruppo bancario /, iscrizione nell'Albo dei gruppi bancari al n. / (di seguito denominata "ISTITUTO TESORIERE"), rappresentata dal dott. /, nato a /, il /, e dal dott. /, nato a /, il /, in forza di procura in data / autenticata nella firma in pari data dal dott. /, notaio in /, repertorio n. /, raccolta n. /, che in copia conforme, dispensato dalle Parti dal darne loro lettura, si allega al presente Contratto sotto la lettera C, da una terza parte,

comparenti della cui personale identità, capacità, veste giuridica e rappresentativa io ufficiale rogante sono certo,

PREMESSO:

1. che la Banca e la Regione hanno stipulato in data / a rogito del dott. /, Ufficiale Rogante della Regione, un "Contratto di prestito", repertorio n. /, registrata presso l'Ufficio del Registro Atti Pubblici di / in data /, al n. /, una copia del quale è allegata in copia al presente Atto sotto la lettera C (di seguito denominata "CONTRATTO DI PRESTITO");

2. che nel Contratto di Prestito è stato pattuito che la Banca versasse alla Regione l'importo del Credito in più soluzioni, mediante stipulazione di uno o più atti pubblici di erogazione e quietanza, ciascuno con autonomo ammortamento e durata;

3. che in data / la Regione ha inviato alla Banca una Richiesta di Versamento, una copia della quale si allega al presente Atto sotto la lettera E;

4. che in data / la Banca ha inviato alla Regione una Comunicazione, una copia della quale si allega al presente Atto sotto la lettera F;

5. che, nella Richiesta di Versamento, la Regione ha comunicato alla Banca che sono state spese per circa euro / (/), a fronte del fabbisogno finanziario del Programma

6. che, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, della legge regionale 16 novembre 2001 n. 28, recante disposizioni in materia di contabilità regionale, la Regione è autorizzata, mediante legge regionale 21 maggio 2002 n. 7, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004", a contrarre un mutuo fino ad un importo massimo complessivo di euro 300.000.000,00 (trecentomilioni) (/) (7);

7. che la Regione, con deliberazione della Giunta Regionale / n. /, ha approvato l'assunzione dalla Banca di un prestito dell'importo di euro / (/), destinato al finanziamento della quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell'ambito del Programma per l'utilizzo dei Fondi strutturali per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 (8);

8. che la Regione, con deliberazione della Giunta Regionale / n. /, ha approvato una lista di interventi compresi nel Programma da finanziare nell'ambito del presente Atto, (9);

9. che la Regione ha adempiuto a tutte le comunicazioni e ha ottenuto tutte le autorizzazioni, interne ed esterne, sia di carattere giuridico che contabile, necessarie al fine dell'assunzione degli obblighi di cui al presente Atto;

10. che la Regione ha legittimamente e compiutamente deliberato di sottoscrivere il presente Atto di Erogazione e Quietanza;

11. che la Regione dichiara che tutte le norme di diritto civile ed amministrativo applicabili al presente Atto di Prestito ed Erogazione sono state rispettate, e che in particolare, sono legittime e conformi alla normativa applicabile alla Regione stessa e quindi valide e vincolanti le clausole di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Contratto di Prestito e degli articoli 2, 3 e 4 del presente Atto;

12. che, in considerazione di quanto sopra, è ora possibile procedere al versamento da parte della Banca dell'importo richiesto dalla Regione con la Richiesta di Versamento;

13. che i termini e le definizioni tutti di cui al presente Atto non altrimenti definiti nel medesimo sono da intendersi nella stessa accezione e nello stesso significato ovvero secondo le definizioni datene nel Contratto di Prestito,

ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, le costituite Parti convengono e stipulano quanto segue:

7 Verificare ed eventualmente adattare in base alla legislazione regionale vigente.

8 Verificare ed eventualmente adattare in base alla legislazione regionale vigente.

9 Verificare ed eventualmente adattare in base alla legislazione regionale vigente.

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO

La Banca, in conformità a quanto previsto all'articolo 1 paragrafo 02 del Contratto di Prestito , verserà l'importo di euro / (/) (di seguito denominato "PRESTITO") versamento a credito del conto corrente n. /, codice ABI n. /, codice CAB n. / intestato alla Regione che la Regione stessa intrattiene presso /

La Regione rilascia con il presente Atto ampia e definitiva quietanza.

ARTICOLO 2 TASSO DI INTERESSE

Gli interessi saranno corrisposti semestralmente in via posticipata, alle date stabilite dal successivo articolo 4 e, per la prima volta, a fronte della scadenza immediatamente successiva al versamento relativo.

ARTICOLO 3 RIMBORSO NORMALE

e stabilito in conformità a quanto più precisamente previsto all'articolo 4 paragrafo 01 del Contratto di Prestito.>

Tali rate semestrali saranno versate dalla Regione alla Banca .

Sull'importo del versamento versato dalla Banca alla Regione anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento previsto, sono dovuti dalla Regione alla Banca interessi di preammortamento

calcolati al tasso di cui al precedente articolo 2, dalla data delle relative disposizioni di pagamento fino al /.

ARTICOLO 4 PAGAMENTI

Tutti i pagamenti dovuti dalla Regione alla Banca in forza del presente Atto dovranno effettuarsi .
La Regione pagherà alla Banca le somme dovute semestralmente<, a valere sulla quota dei Prestiti regolata dal Regime del Tasso Fisso>, ai sensi del presente Contratto, il / ed il / di ogni anno.

ARTICOLO 5 IMPEGNI PARTICOLARI

La Regione si impegna ad inviare alla Banca entro il / (10) una copia del presente Atto resa conforme all'originale dall'Ufficiale rogante della Regione ovvero da notaio, rilasciata in forma esecutiva.

(10) 1 settimana dalla stipulazione dell'Atto di Erogazione e Quietanza.

ARTICOLO 6 GARANZIE

I pagamenti da effettuarsi nell'anno in corso a titolo di interessi e di rate di ammortamento a valere sul Prestito, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Atto, alle scadenze previste, saranno imputati ai capitoli di spesa n. / del bilancio di previsione. Per gli anni successivi, a garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di natura pecuniaria assunti dalla Regione in forza del presente Atto, la Regione si impegna a iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione, nell'apposito capitolo di spesa, per tutta la durata del Prestito, le somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento a valere sul Prestito, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Atto, alle scadenze previste.

In relazione a tale garanzia, la Regione stessa vincola specificamente ed irrevocabilmente a favore della Banca le somme dovute alla Banca stessa a valere sul presente Atto, ed all'uopo dà incarico all'istituto Tesoriere in carica pro-tempore, per il periodo della sua gestione, di provvedere, per tutta la durata del Prestito, al versamento a favore della Banca - anche in pendenza dell'emissione dei relativi mandati di pagamento -delle somme dovute dalla Regione alla Banca stessa in dipendenza del presente Atto, ed autorizza l'istituto Tesoriere medesimo ad accantonare a tal fine le somme occorrenti sul totale di tutte le entrate della Regione e con precedenza su ogni altro pagamento.

Il costituito Istituto Tesoriere prende atto delle pattuizioni del presente Atto ed assume, per quanto di propria competenza, tutti gli obblighi che ne scaturiscono.

La Regione si impegna altresì irrevocabilmente ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del Prestito clausole che impongono al futuro istituto tesoriere ovvero ai futuri istituti tesorieri le obbligazioni di cui al presente articolo 6.

ARTICOLO 7 REGIME GIURIDICO DEL CONTRATTO

Tutte le clausole del Contratto di Prestito applicabili al presente Atto si intendono qui richiamate ed applicabili.

Il presente Atto è regolato dalla legge italiana.

Il luogo di adempimento del presente Atto è la sede della Banca.

Le eventuali controversie relative al presente Atto saranno deferite alla giurisdizione italiana ordinaria.

Le Parti eleggono il Foro di Roma.

Solo a tal fine la Banca elegge domicilio presso il Dipartimento Italia, Grecia, Cipro e Malta della Banca stessa, Via Sardegna 38, 00187 Roma.

Salvo prova contraria, i libri e le scritture contabili della Banca così come i loro estratti, certificati conformi all'originale, fanno fede nei rapporti tra le Parti.

ARTICOLO 8 ONERI E SPESE

Al presente Atto si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1961, n. 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.

Gli interessi corrisposti alla Banca sono esenti da ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 22 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ratificato con Legge 3 maggio 1966 n. 437 e ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

La Regione comunque assume a proprio carico ogni e qualsiasi imposta, tassa, contributo o tributo erariale e locale, che sia eventualmente richiesto in relazione alla conclusione o all'esecuzione del presente Atto e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti.

ARTICOLO 9 VARIE

Fanno parte integrante del presente Atto le Premesse, l'Allegato D (Contratto di Prestito), l'Allegato E (Richiesta di Versamento) <, > l'Allegato F (Comunicazione) .

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI:

REGIONE PUGLIA:

ISTITUTO TESORIERE:

:

ALLEGATO F

DEFINIZIONE DI EURIBOR

Ai fini del presente Contratto, si intende per "EURIBOR" il tasso interbancario offerto per depositi in euro, quale calcolato dalla Fédération Bancaire Européenne e pubblicato da Reuters alla pagina Euribor 01, ovvero ad altra pagina che dovesse sostituire quest'ultima.

In caso di indisponibilità della pubblicazione effettuata da Reuters, la Banca utilizzerà un'altra pubblicazione di livello paragonabile.

Nel caso in cui ad una qualsiasi data di quotazione l'EURIBOR quale identificato in conformità ai commi precedenti non sia pubblicato, si procederà come di seguito:

(a) la Banca utilizzerà quale EURIBOR la media aritmetica dei tassi interbancari, comunicati alla Banca dalle sedi principali di quattro istituti di credito di primaria importanza, operanti sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria e selezionati dalla Banca ad insindacabile giudizio della Banca stessa, rilevati in conformità a quanto precisato all'articolo 3, paragrafo 01 ovvero paragrafo 02, del presente Contratto ed offerti ad altri istituti di credito di pari importanza per un deposito interbancario di importo in euro paragonabile all'importo oggetto di versamento a valere sul presente Contratto e per le durate indicate all'articolo 3, paragrafo 01 ovvero paragrafo 02, del presente Contratto;

(b) qualora siano comunicati alla Banca, ai sensi della precedente lettera (a), meno di due tassi, la Banca utilizzerà quale EURIBOR la media aritmetica dei tassi interbancari comunicati alla Banca stessa da quattro istituti di credito di primaria importanza operanti sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria e selezionati dalla Banca ad insindacabile giudizio della Banca stessa, rilevati, con riferimento all'articolo 3 paragrafo 01, all'incirca alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) il giorno di inizio di ciascun Periodo di Riferimento od il giorno di effettivo versamento della Banca alla Regione, qualora tale giorno non coincida con il giorno di inizio di un Periodo di Riferimento, ovvero, con riferimento all'articolo 3 paragrafo 02, alla data alla quale la somma in ritardo di pagamento è dovuta ed offerti ad altri istituti di credito di pari importanza per un prestito di importo in euro paragonabile all'importo oggetto di versamento a valere sul presente Contratto e per le durate indicate all'articolo 3, paragrafo 01 ovvero paragrafo 02, del presente Contratto, a partire dal medesimo giorno.

Tutti i calcoli della media aritmetica di cui ai paragrafi precedenti espressi in punti percentuali saranno arrotondati per eccesso ad 1/100 000.

Nel caso in cui la Fédération Bancaire Européenne ovvero l'Association Cambiste Internationale modifichino la definizione dell'EURIBOR, la Regione e la Banca converranno gli eventuali emendamenti alla definizione dell'EURIBOR di cui al presente Allegato che saranno resi necessari od opportuni da tale cambiamento. La Banca comunicherà pertanto alla Regione in tempo utile il testo di tali emendamenti. Nel redigere tale testo la Banca terrà conto delle definizioni dell'EURIBOR solitamente convenute al momento di tale cambiamento nei propri contratti di prestito regolati con il regime del tasso variabile del tipo oggetto del presente Contratto.

ALLEGATO G

FORMULA DI CAPITALIZZAZIONE

Formula di capitalizzazione:

numero dei mesi del deposito di riferimento utilizzato per determinare il tasso EURIBOR
numero dei mesi della periodicità dei pagamenti di interessi alla Banca.

L'EURIBOR è espresso in percentuale per anno.
